



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.40

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti disciplinari - Riunioni delle Commissioni di Albo.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 36 del 10-3-2020, si ritiene opportuno chiarire che le riunioni delle Commissioni di Albo per la trattazione del procedimento disciplinare, stante il quadro normativo vigente, non possono svolgersi in sede residenziale, ma neanche con modalità telematica.

Si ricorda, infatti, che l'art. 2, lett. a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" prevede espressamente che: **"Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale"**.

Tale disposizione deve necessariamente essere posta in correlazione con l'art. 1, lett. a), del suddetto decreto che dispone che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 bisogna **"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"**.

L'art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 stabilisce che: **"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio Nazionale"**.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ciò detto, si ritiene che con la modalità telematica non possa essere salvaguardato il necessario contraddittorio e l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare, così come non possa essere garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza del dibattito.

Pertanto, i Presidenti delle Commissioni di Albo, con provvedimenti aventi il carattere d'urgenza, dovranno valutare l'opportunità di disporre la sospensione dei singoli procedimenti disciplinari, pendenti alla data della presente comunicazione, privilegiando quelli il cui termine di prescrizione è prossimo alla scadenza, con la conseguente interruzione di tutti i termini di prescrizione.

Tali provvedimenti avranno efficacia fino al termine del 3 aprile 2020, salvo ulteriori determinazioni da parte delle Autorità competenti.

In conclusione, si allega un facsimile di provvedimento d'urgenza, che gli Ordini, nell'ambito della propria autonomia, potranno eventualmente adottare.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

All. n. 1

O = FNOMCEO
C = IT

MF/MEP

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

PROVVEDIMENTO MONOCRATICO D'URGENZA

N. DEL

Oggetto: sospensione del procedimento disciplinare a carico del dott.

Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi o degli odontoiatri,

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla situazione epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del suddetto DPCM, secondo cui *“sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato allo svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità...”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha definito il Coronavirus (COVID-19) una pandemia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2019, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

CONSIDERATO che la FNOMCeO, con propria comunicazione n. 36 del 10 marzo 2020, nell'ambito dei compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo agli Ordini territoriali, stante le disposizioni prima citate, ha disposto che tutte le riunioni istituzionali residenziali debbano essere sospese fino al termine del 3 aprile p.v. , salvo ulteriori proroghe, e che solo gli atti inerenti l'ordinaria amministrazione - ad eccezione dell'approvazione dei bilanci - che rivestano il carattere della necessità e dell'urgenza, potranno essere adottati con modalità telematica;

PRESO ATTO dell'estensione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale del divieto di spostamento delle persone fisiche, in entrata e in uscita, già previsto per alcuni territori dall'articolo 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, derogabile solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute,

RAVVISATA la necessità di ottemperare al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, imposto su tutto il territorio nazionale dall'articolo 1, comma 2, del DPCM del 9 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe,

DISPONE

per le ragioni menzionate in epigrafe, la sospensione del procedimento disciplinare pendente a carico del dott. alla data della presente comunicazione, con la conseguente interruzione di tutti i relativi termini di prescrizione.

Il presente provvedimento viene notificato al soggetto interessato e comunicato ai componenti la Commissione di Albo.

Il presente provvedimento ha efficacia fino al termine dell'emergenza sanitaria, fissata al 3 aprile 2020, salvo ulteriori determinazioni da parte delle Autorità competenti.

Il Presidente della Commissione Albo Medici o Odontoiatri